



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4521/2022 R.G.

TRA

Diego ALAURIA,

elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Giordano n. 82, presso lo studio dell'avv. Antonella Calabria, da cui è rappresentato e difeso

- ricorrente -

E

Salvatore CAIAZZA,

Elettivamente domiciliato in Caivano, al Corso Umberto n. 321, presso lo studio dell'avv. Arcangelo Zampella e Alessandro Zampella, da cui è rappresentato e difeso

- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 31/03/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio il sig. Caiazza, chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro svolto, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.

Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:

- a) Di aver lavorato alle dipendenze del sig. Caiazza con mansioni di odontotecnico dal 01/12/95 al 31/07/18;
- b) Di aver lavorato dalle 08.30 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì;
- c) Di aver ricevuto la retribuzione di 1.000,00 euro mensili;
- d) Di non aver percepito al 13esima, né il trattamento di fine rapporto e quanto dovuto per la mancata fruizione di ferie.

Ritualmente citato in giudizio, il resistente si è costituito tardivamente ed ha chiesto il rigetto delle domande proposte.

Espletata l'attività istruttoria ammessa, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione con concessione di un termine per il deposito di note, come richiesto dalle parti.

L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..

Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste.

Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Parte ricorrente ha proposto una domanda volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e le conseguenti spettanze retributive maturate per tutto il corso del rapporto.

Rispetto alle allegazioni di parte ricorrente, quindi, parte resistente ha contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro, affermando che in realtà il ricorrente, solo per un periodo di tempo limitato ha svolto lavoro autonomo presso il proprio studio.

A fronte di tale dialettica processuale tra le parti, deve rimarcarsi come l'onere probatorio in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro ricada inevitabilmente sul lavoratore.

Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio.

Al riguardo, inoltre, deve ribadirsi come l'onere probatorio in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro ricada inevitabilmente sul lavoratore (cfr. Tribunale Lucca sez. lav., 24/02/2022, n.52, secondo cui *“Il requisito caratterizzante ed indefettibile del vincolo di subordinazione è rappresentato dalla eterodirezione, ossia dal fatto che la*

prestazione lavorativa venga svolta alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro e perciò con l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione di questo. Gli altri caratteri quali la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non hanno rilievo determinante, ma natura solo sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa. Ad ogni modo spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi”)

In particolare, poi “Nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice. Ed è richiesta, inoltre, un'adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato. Pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore, su cui grava il relativo onere, fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, n.16720).

Per l'individuazione degli estremi che determinano la qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato è poi da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “Quanto allo schema normativo di cui all'[art. 2094 c.c.](#), si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario

predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/09/2019, n.24154).

Ebbene, deve osservarsi che le risultanze testimoniali sono risultate generiche ed anche tra loro contrastanti.

In particolare, infatti, rispetto ai caratteri della subordinazione i testimoni si sono limitati a riferire genericamente che *“Quando andavo sentivo che il resistente diceva al ricorrente cosa fare, in particolare nella giornata successiva. Il ricorrente mi diceva che ciò avveniva tutti i giorni”* (teste Libraro), *“Quando andavo vedevo anche il resistente dare indicazioni sul lavoro da fare il giorno dopo o anche in giornata”* (teste Cannavo) e *“È capitato che quando io andassi a trovare mio fratello sentissi che parlava di lavoro con il resistente, ma non so dire cosa si dicessero”* (teste Alauria).

Nessun'altra indicazione è emersa rispetto agli indici della subordinazione.

A ciò deve aggiungersi che tutti i testimoni sono legati da vincoli di parentela o amicizia con il ricorrente e che le deposizioni nella loro integralità sono caratterizzate da genericità o si contraddicono tra loro.

In tal senso, quindi, deve rilevarsi che la testimone Alauria ha dichiarato che *“partire dal 2000, quando lo studio del resistente si è spostato a Casoria, mi è capitato di andarvi. In particolare andavo sia quando dovevo lasciare la macchina dal meccanico che mi aveva presentato mio fratello sia quando andavo da Tufano. Nel primo caso io andavo da mio fratello perché lasciavo la macchina dal meccanico e mio fratello mi riaccompagnava a casa; nel secondo caso perché essendo vicino mi fermavo per un saluto. Quando accadeva che lasciavo la macchina dal meccanico a Casoria poi per riprenderla veniva mio fratello a prendere me, anche a fine giornata e poi andavamo insieme da casa mia a riprendere la macchina”*. La circostanza, oltre ad apparire poco verosimile, appare compatibile più con un rapporto di lavoro privo dei

caratteri della subordinazione, per la libertà che inevitabilmente doveva essere concessa al ricorrente.

In aggiunta deve osservarsi che il testimone Libraro ha dichiarato che *“noi andavamo a giocare a calcio insieme. Capitava quindi una volta a settimana, tendenzialmente il giovedì”* circostanza che appare poco verosimile avendo la moglie del ricorrente affermato che lo stesso giocava a calcetto con lo stesso resistente (*“Mio marito ha giocato a calcetto fino a circa due anni fa. Giocava ogni giovedì sempre con il resistente ed il loro gruppo”*), di modo che non si comprende per quale ragione il ricorrente non potesse andare al campo di gioco accompagnato dallo stesso resistente e necessitasse del passaggio di una terza persona.

Altresì in contraddizione appaiono le dichiarazioni del teste Libraro e della teste Cannavo, avendo il primo riferito che *“Dopo il 2006 e fino al 2008 io ho anche accompagnato due volte a settimana il ricorrente a lavoro con il mio scooter o la mia auto e quindi poi tornavamo anche insieme. Lo accompagnavo verso le 8.00 e lo andavo a riprendere alle 20.00 circa. Il ricorrente aveva una propria auto e gli altri giorni andava autonomamente”* e la seconda *“Mio marito ha sempre avuto una macchina. A lavoro andava con la propria macchina, sempre che io sappia”*.

Sulla base delle risultanze appena riportate, quindi, deve ritenersi non raggiunta la prova sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il resistente.

Conseguentemente non possono che essere rigettate tutte le domande proposte dal ricorrente.

Le spese di lite vengono compensate per la metà a fronte della peculiarità dell'accertamento istruttorio svolto e per la rimanente metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese per metà e per la rimanente metà condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 3.349,50, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.

Si comunichi.

Aversa, 22.01.2024

Il Giudice del lavoro

Dott. Marco Cirillo